

Condizioni Generali di Contratto

Edizione Luglio 2026

Indice

Parte I - OGGETTO DEL CONTRATTO	pag. 3
Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni	pag. 3
Art. 2 - Prestazioni assicurate	pag. 4
Art. 3 - Premio	pag. 7
 Parte II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO	pag. 8
Art. 4 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto	pag. 8
Art. 5 - Revocabilità dell'adesione e diritto di recesso dal contratto	pag. 8
Art. 6 - Obblighi della Compagnia e dell'Aderente	pag. 9
Art. 7 - Dichiarazioni dell'Aderente	pag. 9
 Parte III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO	pag. 9
Art. 8 - Spese	pag. 9
Art. 9 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate	pag. 10
Art. 10 - Trasferimento, riscatto, anticipazioni	pag. 12
Art. 11 - Prestiti	pag. 12
Art. 12 - Regolamentazione relativa a più operazioni effettuate sul contratto	pag. 12
Art. 13 - Comunicazione annuale sulla posizione individuale	pag. 13
Art. 14 - Duplicato di polizza e della comunicazione annuale sulla posizione individuale	pag. 13
 Parte IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA	pag. 13
Art. 15 - Beneficiari	pag. 13
Art. 16 - Pagamenti della Compagnia	pag. 13
 Parte V - LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE	pag. 14
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge	pag. 14
Art. 18 - Imposte e tasse	pag. 14
Art. 19 - Foro competente	pag. 14

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

(dati aggiornati al 31/07/2026)

PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Il presente contratto, unitamente al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), al Regolamento del PIP ed al Regolamento della Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA, disciplina Crédit Agricole Vita Pensione Più - Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo - Fondo pensione (Tariffa n° 382). Crédit Agricole Vita Pensione Più è una forma pensionistica individuale attuata mediante assicurazione a vita intera, a premi ricorrenti ed integrativi, legata alla Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA ed istituita dalla Compagnia al fine di ottenere l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.

Essa si sviluppa su due periodi. Un primo periodo definito fase di accumulo ed uno successivo definito fase di erogazione.

Nel corso della fase di accumulo possono essere versati a favore del PIP:

- **contributi volontari dell'Aderente:** versamenti effettuati direttamente dall'Aderente con i mezzi di pagamento previsti ovvero, per i lavoratori dipendenti, eventualmente versati per il tramite del proprio datore di lavoro;
- **contributi dell'azienda:** versamenti effettuati direttamente dal datore di lavoro sulla base di eventuali accordi collettivi e/o aziendali e/o individuali;
- **TFR:** versamenti effettuati dal datore di lavoro del TFR in corso di maturazione di spettanza dell'Aderente.

La fase di accumulo è il periodo di durata contrattuale in cui si costituisce la posizione individuale da utilizzare per la determinazione delle prestazioni pensionistiche. Essa ha inizio con la stipulazione del contratto e termina il giorno che precede l'inizio della fase di erogazione.

La fase di erogazione è il periodo di durata contrattuale in cui sono corrisposte le prestazioni pensionistiche. Essa ha inizio, sempreché sia pervenuta alla Compagnia la documentazione completa di cui al successivo Art. 16, entro 30 giorni:

- dalla data di ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di avvenuta acquisizione del diritto alle prestazioni pensionistiche;

oppure

- dalla data, stabilita in ordine all'esercizio delle facoltà previste al comma 1 o 4, Art. 10 del Regolamento del PIP.

Ai fini del presente contratto s'intendono per:

“**PIP**”: il Piano Individuale Pensionistico denominato Crédit Agricole Vita Pensione Più;

“**Decreto**”: il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), che disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio;

“**Regolamento del PIP**”: il Regolamento approvato dalla COVIP che, unitamente al Decreto, al Regolamento della Gestione ed al presente contratto, disciplina il PIP;

“**Regolamento della Gestione**”: il Regolamento della Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA;

“**Compagnia**”: è la Crédit Agricole Vita S.p.A.;

“**COVIP**”: è la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

“**Aderente**”: è la persona fisica che assume la figura di Contraente e di Assicurato;

“Posizione individuale”: consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai capitali generati:

- dai premi netti versati (componenti finanziarie dei premi di cui al successivo Art. 3);
- dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, di cui all’Art. 9 del Regolamento del PIP;
- dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite di cui all’Art. 13 del Regolamento del PIP,
- ed è ridotta da eventuali riscatti parziali di cui all’Art. 12 del Regolamento del PIP e dalle suddette anticipazioni percepite;

“Soggetti abilitati”: sono gli Istituti di Credito autorizzati dalla Compagnia, il cui elenco è disponibile presso la Sede legale, riportato su apposito foglio allegato alla Nota Informativa.

Art. 2 - Prestazioni assicurate

2.A) Prestazioni assicurate nella fase di accumulo (in caso di morte dell’Aderente)

In caso di decesso dell’Aderente, verificatosi nella fase di accumulo, la posizione individuale - in conformità a quanto previsto all’Art. 12, comma 4 del Regolamento del PIP - è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi Beneficiari designati dall’Aderente stesso. In tal caso la Compagnia si impegna a pagare il riscatto totale della posizione individuale maturata alla data di comunicazione del decesso, a condizione che:

- il contratto non sia già stato precedentemente risolto;
- sia pervenuta alla Compagnia la comunicazione di decesso, che deve essere inoltrata, unitamente alla documentazione di cui al successivo Art. 16, per il tramite del Soggetto abilitato oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia medesima.

La posizione individuale si rivaluta secondo quanto precisato al successivo Art. 9.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Aderente.

Tuttavia, la Compagnia non corrisponde alcun importo per il decesso cagionato da:

- dolo dell’Aderente o degli eredi o dei diversi Beneficiari designati;
- partecipazione attiva dell’Aderente a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell’Aderente ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari.

2.B) Prestazioni assicurate nella fase di erogazione (in caso di vita dell’Aderente)

La Compagnia, in conformità a quanto previsto agli Artt. 10 e 11 del Regolamento del PIP, s’impegna a pagare ai Beneficiari designati le prestazioni pensionistiche in forma di rendita e/o capitale, a condizione che:

- il contratto non sia già stato precedentemente risolto;
- l’Aderente sia in vita al momento dell’erogazione delle prestazioni;
- l’Aderente abbia inoltrato, per il tramite del Soggetto abilitato o direttamente a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia, la richiesta di erogazione delle prestazioni che deve:
 - contenere l’indicazione della forma di erogazione scelta (rendita e/o capitale), secondo le previsioni dei su menzionati Artt. del Regolamento del PIP, nonché l’indicazione delle persone designate dall’Aderente qualora quest’ultimo abbia optato per una rendita vitalizia immediata reversibile o certa;
 - essere corredata dalla documentazione di cui al successivo Art. 16.

Nel caso in cui l’Aderente intenda fruire delle facoltà previste all’Art. 10, commi 1 o 4 del Regolamento del PIP, deve darne comunicazione alla Compagnia per il tramite del Soggetto abilitato o direttamente a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia.

Con riferimento alla quota di prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia ed all’opzione esercitata dall’Aderente in conformità alle previsioni dell’Art. 11 del Regolamento del PIP, la Compagnia si impegna a

corrispondere una rendita in rate posticipate secondo la rateazione scelta dall'Aderente medesimo fra annuale, semestrale, mensile.

L'erogazione della rendita vitalizia decorre dalla data di inizio della fase di erogazione.

Durante l'erogazione:

- la rendita vitalizia si rivaluta secondo quanto previsto al successivo Art. 9;
- non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto, anticipazione;
- non possono essere effettuati versamenti.

Il valore della rendita vitalizia annua si ottiene applicando alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, il coefficiente adottato dalla Compagnia. La posizione individuale è calcolata con riferimento al termine della fase di accumulo ed è quindi comprensiva della rivalutazione effettuata sino a tale data secondo quanto previsto al successivo Art. 9.

Il coefficiente adottato dalla Compagnia per il calcolo della rendita vitalizia è stabilito su basi demografiche e finanziarie ed in ragione della tipologia di rendita prescelta e della rateazione della stessa.

Le basi demografiche adottate per il calcolo della rendita vitalizia riguardano la probabilità di sopravvivenza dell'Aderente, mentre le basi finanziarie riguardano le ipotesi formulate sugli scenari economico-finanziari e sono rappresentate dai rendimenti ottenibili con gli investimenti in attività finanziarie.

Nell'allegato 6 "Coefficienti di conversione in Rendita" contenuto nel Documento sulle rendite disponibile sul sito dell'impresa sono riportati i coefficienti da adottare per ottenere la rendita annua vitalizia immediata e la rendita certa e successivamente vitalizia da corrispondere in rate posticipate. La Compagnia, su richiesta dell'Aderente, fornisce altresì i coefficienti per l'altra forma di rendita prevista dal presente contratto.

I suddetti coefficienti sono calcolati utilizzando:

- come base demografica la tavola demografica A62I indifferenziata per sesso e distinta per anno di nascita;
- come tasso tecnico lo 0%.

Il costo per l'erogazione della rendita, incluso nel coefficiente di conversione, è pari a 0,80% maggiorato di tante volte 0,10% per il frazionamento di pagamento della rendita prescelto dall'Aderente.

I coefficienti di conversione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle Compagnie di Assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS.

Nel caso la Compagnia intenda applicare coefficienti diversi da quelli in uso si procederà come segue:

- qualora la loro applicazione comporti un miglioramento delle condizioni economiche del PIP, la Compagnia, fornisce all'Aderente le tabelle con i nuovi coefficienti e comunica la data della loro entrata in vigore entro il terzo mese precedente tale data;
- qualora l'applicazione dei nuovi coefficienti comporti un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, valgono le previsioni dell'Art. 21 del Regolamento del PIP. In particolare, l'Aderente ha 90 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione dei nuovi coefficienti per manifestare, per il tramite del Soggetto abilitato o direttamente a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia, l'eventuale scelta di trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di spese.

La modifica delle basi finanziarie avrà effetto solo con riferimento ai capitali generati dalle somme affluite al PIP successivamente all'entrata in vigore dei nuovi coefficienti. Pertanto, in caso di modifica delle sole basi finanziarie, la rendita erogabile si ottiene dalla conversione del cumulo dei suddetti capitali, relativi a ciascun tasso tecnico adottato.

La Compagnia, in ogni caso, non potrà stabilire l'applicazione di nuovi coefficienti:

- qualora l'età dell'Aderente, calcolata alla decorrenza del contratto e riportata sul modulo di adesione e sulla scheda contrattuale, non sia inferiore ad anni 55;
- qualora non siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- ai soggetti, già Aderenti al PIP alla data di introduzione della modifica, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi;
- qualora abbia avuto inizio l'erogazione della rendita.

In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

- a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie. Su richiesta dell'aderente la prestazione può essere erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso.
- b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

La Compagnia provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione, nel comparto scelto dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato nella Nota informativa.

Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi della Compagnia per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di legge può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo la Compagnia acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, la Compagnia procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

Le prestazioni "rendita a durata definita" e "prelievi liberamente determinabili" non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni "rendita a durata definita" e "prelievi liberamente determinabili" è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

Nel corso dell'erogazione delle prestazioni "rendita a durata definita" e "prelievi liberamente determinabili", l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni, RITA.

Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.

La periodicità dei pagamenti per la "rendita a durata definita" può essere liberamente scelta tra annuale, semestrale e trimestrale e non può essere modificata durante il periodo di erogazione della stessa.

La periodicità per i "prelievi liberamente determinabili" può essere annuale.

Il modulo per effettuare la richiesta di erogazione della prestazione pensionistica alternativo alla rendita è disponibile sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.

2.C) Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

1. Gli Iscritti in possesso di particolari requisiti hanno la facoltà di richiedere che tutta o parte della posizione assicurativa accumulata venga erogata sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).
2. L'erogazione della RITA avverrà successivamente all'accettazione della richiesta da parte della Società e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia dell'Iscritto avente diritto.
3. L'Iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, ha facoltà di richiedere la RITA se si trova in uno dei seguenti due casi:
 - abbia cessato l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi cinque anni, con una contribuzione di almeno venti anni nei regimi di previdenza obbligatori di appartenenza;
 - abbia cessato l'attività lavorativa risultando inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi dieci anni.

Di conseguenza la facoltà di richiedere la RITA è riservata solo agli Iscritti titolari di reddito di lavoro.

4. L'Iscritto decide quanta parte della posizione assicurativa accumulata destinare alla RITA indicando nell'apposito modulo di richiesta la percentuale di smobilizzo della posizione assicurativa accumulata. Qualora l'Iscritto decida di non utilizzare l'intera posizione individuale a titolo di RITA conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita sulla parte residua di posizione individuale, che continua ad essere gestita dalla Società nei comparti a cui la stessa posizione individuale risulta già collegata al momento della richiesta. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento, cessata l'erogazione della RITA parziale, ovvero la prestazione pensionistica.
5. La parte di posizione individuale destinata alla RITA viene gestita dalla Società nel comparto più prudente; pertanto, salva diversa indicazione dell'Iscritto al momento della richiesta, tale parte viene investita e gestita nella Gestione separata Crédit Agricole Vita Previdenza. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle variazioni dovute all'andamento finanziario del comparto in cui la parte di posizione individuale destinata alla RITA è gestita. La periodicità di erogazione della RITA è trimestrale.
6. Durante l'erogazione della RITA, l'Iscritto, con richiesta scritta, può chiedere di modificare il comparto in cui investire il residuo montante destinato alla RITA. Resta ferma la possibilità di trasferire la posizione individuale nei casi previsti dal Decreto, anche qualora vi sia una rendita integrativa temporanea in erogazione. In tale caso sarà trasferito anche il residuo montante destinato alla RITA, con conseguente revoca della stessa.
7. In caso di decesso dell'Iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in Fase di accumulo, sarà riscattabile secondo quanto previsto al successivo Art. 10.

Art. 3 - Premio

A fronte delle prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 2, durante la fase di accumulo, l'Aderente verserà premi ricorrenti secondo la frequenza di versamento, stabilita alla stipulazione, che può essere, a scelta dell'Aderente medesimo, annuale o mensile.

Il primo premio ricorrente deve essere corrisposto all'atto della stipulazione del contratto.

A condizione che il contratto non sia risolto, l'Aderente, per il tramite del Soggetto abilitato o direttamente a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia, può richiedere:

- ad ogni ricorrenza annuale del contratto, di modificare la frequenza di versamento da annuale a mensile o viceversa;
- in occasione del versamento di ciascun premio ricorrente, di aumentarne o diminuirne l'entità;
- di effettuare versamenti integrativi;

L'Aderente può interrompere o riprendere il pagamento dei premi prima della data di comunicazione alla Compagnia dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di cui al punto 2.B) del precedente articolo 2, senza che ciò comporti l'applicazione di alcun onere.

L'entità dei premi è stabilita liberamente dall'Aderente.

I premi ricorrenti successivi al primo, ed i premi integrativi, possono essere corrisposti nel periodo della fase di accumulo compreso tra la data di stipulazione del contratto e la data di comunicazione alla Compagnia dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di cui al punto 2.B) del precedente articolo 2. Il pagamento dei premi deve essere effettuato presso il Soggetto abilitato, mediante disposizione di pagamento con addebito in conto corrente a favore della Compagnia. In caso di chiusura del conto corrente la contribuzione può essere effettuata mediante bonifico bancario direttamente alla Compagnia.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova del pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia.

È comunque fatto divieto al Soggetto abilitato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

Il capitale generato da ciascun premio corrisposto, che concorre alla determinazione della posizione individuale, coincide con la rispettiva componente finanziaria data dal premio corrisposto al netto delle spese direttamente a carico dell'Aderente precisate al successivo Art. 8, a.1).

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 4 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- il modulo di adesione, firmato dalla Compagnia, viene sottoscritto dall'Aderente;

oppure

- l'Aderente, a seguito della sottoscrizione del modulo di adesione, riceve la scheda contrattuale debitamente firmata dalla Compagnia o la comunicazione, da parte della Stessa, dell'accettazione dell'adesione. Il contratto entra in vigore, a condizione che sia avvenuto il pagamento del primo premio ricorrente, il giorno della sua conclusione o il giorno indicato sul modulo di adesione e sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza, se successivo.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza indicata sul modulo di adesione e sulla scheda contrattuale e quella di risoluzione del contratto medesimo.

Il contratto si risolve, con effetto immediato, al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso dal contratto;
- richiesta di riscatto totale;
- all'atto della corresponsione delle prestazioni pensionistiche interamente in forma di capitale di cui al punto 2.B) del precedente articolo 2;
- richiesta di trasferimento ad altre forme pensionistiche.

Il contratto si risolve altresì:

- allorché, durante la corresponsione della rendita vitalizia immediata o della rendita vitalizia immediata reversibile di cui all'Art. 11 del Regolamento del PIP, avvenga il decesso rispettivamente dell'Aderente o dell'Aderente e della persona da quest'ultimo designata;

oppure

- allorché, durante la corresponsione della rendita certa e successivamente vitalizia di cui all'Art. 11 del Regolamento del PIP, avvenga il decesso dell'Aderente e siano trascorsi 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

Art. 5 - Revocabilità della proposta di adesione e diritto di recesso dal contratto

L'Aderente può revocare la proposta di adesione al PIP fino a quando il contratto non sia stato concluso oppure recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione

scritta effettuata direttamente presso il Soggetto abilitato o con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il Soggetto abilitato o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca dell'adesione o della comunicazione del recesso la Compagnia, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa all'Aderente le somme da questi eventualmente corrisposte.

Tuttavia, in caso di recesso, la Compagnia ha il diritto di trattenere dalle predette somme, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, EUR 25,00.

Art. 5 BIS - Clausola risolutiva espressa

Il primo versamento deve essere effettuato entro 6 mesi dall'adesione al PIP. In caso di inadempimento la Compagnia può risolvere il contratto comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non effettui un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della Compagnia.

La Compagnia può inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa anche nel caso in cui l'Aderente interrompa il flusso di versamenti con conseguente azzeramento della posizione a seguito dell'applicazione delle spese annuali.

Art. 6 - Obblighi della Compagnia e dell'Aderente

Gli obblighi della Compagnia e dell'Aderente risultano esclusivamente dal contratto e relative appendici da Essi firmati.

Art. 7 - Dichiarazioni dell'Aderente

Le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'Aderente, se rilevanti ai fini delle prestazioni, comportano la rettifica, in base alla situazione reale, delle somme dovute.

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

Art. 8 - Spese

a) spese relative alla fase di accumulo:

a.1) direttamente a carico dell'Aderente:

- in percentuale sul primo versamento effettuato in ciascun anno della fase di accumulo: **1,00% con prelievo minimo di EUR 30,00;**
- in percentuale su ciascun versamento successivo al primo, effettuato in ciascun anno della fase di accumulo: **1,00%;**

a.2) indirettamente a carico dell'Aderente, come prelievo sul rendimento dalla Gestione: **1,15%;**

b) spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:

b.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento del PIP: EUR 50,00;

c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite, di cui all'Art. 11 del Regolamento del PIP, in ragione della rateazione della rendita:

- **annuale** = **0,90% della rata di rendita;**
- **semestrale** = **1,00% della rata di rendita;**
- **mensile** = **2,00% della rata di rendita.**

d) **spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:**

d-1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera a.2, in relazione al comparto nel quale è investita la posizione individuale residua;

d-2) in cifra fissa per l'opzione di rendita a durata definita:

- Costo per accedere alla prestazione 25,00 euro
- Costo per l'erogazione della singola rata di rendita 3,00 euro

Art. 9 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate

In base al presente contratto, la Compagnia riconosce una rivalutazione:

- della posizione individuale, durante la fase di accumulo;
- della rendita, derivante dalla conversione della posizione individuale, durante la fase di erogazione.

La rivalutazione viene effettuata sulla base del rendimento annuo ottenuto dalla Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA che la Compagnia ha appositamente istituito. Tale Gestione costituisce patrimonio separato ed autonomo, non detraibile dal fine previdenziale al quale è destinato ed è disciplinata dall'apposito regolamento allegato alle presenti condizioni generali di contratto.

9.a) Rivalutazione durante la fase di accumulo

a) Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione è data dalla differenza tra il rendimento medio annuo conseguito dalla Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA ed il rendimento trattenuto dalla Compagnia precisato al precedente Art. 8, a.2).

Per determinare la suddetta misura annua di rivalutazione si adotta il rendimento medio annuo - calcolato secondo quanto precisato nel Regolamento della Gestione - relativo al terzo mese precedente la data di calcolo definita alla successiva lettera b.3).

La misura annua di rivalutazione come sopra calcolata non può comunque risultare inferiore alla misura annua minima di rivalutazione indicata sul modulo di adesione e sulla scheda contrattuale.

La Compagnia ha la facoltà di stabilire l'applicazione di una nuova misura annua minima di rivalutazione soltanto nel caso venga rilevata una variazione nel valore percentuale del tasso annuo massimo applicabile, di cui al punto 2.B) del precedente articolo 2, rispetto al tasso massimo in vigore.

In occasione di ogni revisione, la Compagnia comunica all'Aderente la nuova misura annua minima di rivalutazione entro il terzo mese precedente la ricorrenza annuale a partire dalla quale viene applicata.

La nuova misura annua minima viene adottata per le rivalutazioni del capitale derivante dalle somme confluite al PIP successivamente a ciascuna revisione ed a partire dalla ricorrenza annuale del contratto immediatamente successiva alla data della comunicazione.

La Compagnia, in ogni caso, non potrà stabilire l'applicazione di una nuova misura annua minima di rivalutazione:

- qualora l'età dell'Aderente, calcolata alla decorrenza del contratto e riportata sul modulo di adesione e sulla scheda contrattuale, non sia inferiore ad anni 55;
- qualora non siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto;
- ai soggetti, già Aderenti al PIP alla data di introduzione della modifica, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

b) Rivalutazione della posizione individuale

b.1) Rivalutazione nel periodo compreso tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale del contratto

Per effettuare il calcolo della posizione individuale rivalutata, la Compagnia determina innanzitutto i seguenti importi:

- I. il cumulo dei capitali derivanti da tutte le somme affluite al PIP che risultano incassate dalla Compagnia tra la data di decorrenza e la data di calcolo;
- II. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascuno dei capitali di cui al precedente punto I. per

la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di incasso e la data di calcolo;

- III. il cumulo dei riscatti parziali e/o delle anticipazioni avvenuti tra la decorrenza e la data di calcolo;
- IV. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun riscatto parziale e/o anticipazione di cui al precedente punto III. per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di richiesta di ciascun riscatto parziale e/o anticipazione e la data di calcolo.

La posizione individuale rivalutata sino alla data di calcolo si ottiene quindi sommando gli importi di cui ai punti I. e II. e sottraendo gli importi di cui ai punti III. e IV.

b.2) Rivalutazione successiva alla prima ricorrenza annuale del contratto

Per effettuare il calcolo della posizione individuale rivalutata, la Compagnia determina innanzitutto i seguenti importi:

- I. un importo ottenuto applicando al valore della posizione individuale raggiunto alla ricorrenza annuale ultima trascorsa, la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo;
- II. il cumulo dei capitali derivanti da tutte le somme affluite al PIP che risultano incassate dalla Compagnia tra la ricorrenza annuale ultima trascorsa e la data di calcolo;
- III. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascuno dei capitali di cui al precedente punto II. per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di incasso e la data di calcolo;
- IV. il cumulo dei riscatti parziali e/o delle anticipazioni avvenuti tra la ricorrenza annuale ultima trascorsa e la data di calcolo;
- V. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun riscatto parziale e/o anticipazione di cui al precedente punto IV. per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera a), ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di richiesta di ciascun riscatto parziale e/o anticipazione e la data di calcolo.

La posizione individuale rivalutata sino alla data di calcolo si ottiene quindi sommando al valore da essa raggiunto all'ultima ricorrenza annuale trascorsa gli importi di cui ai punti I., II. e III. e sottraendo gli importi di cui ai punti IV. e V.

b.3) Data di calcolo

Per data di calcolo si deve intendere rispettivamente:

- la data di ciascuna ricorrenza annuale del contratto per la rivalutazione della posizione individuale effettuata in coincidenza di tale data;
- la data di richiesta di riscatto, anticipazione o di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, per la rivalutazione dell'importo liquidabile di cui al successivo Art. 10;
- la data che coincide con il termine della fase di accumulo.

9.b) Rivalutazione durante la fase di erogazione

a) Rivalutazione della rendita in assenza di revisioni delle basi finanziarie

In occasione di ogni anniversario dalla data di inizio della fase di erogazione, di seguito indicato come anniversario di rendita, la rendita di cui al punto 2.B), Art. 2, verrà rivalutata come segue:

- al primo anniversario di rendita, aggiungendo all'ammontare annuo della rendita, l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di rivalutazione;
- ai successivi anniversari di rendita, aggiungendo all'ammontare annuo della rendita raggiunto all'anniversario di rendita precedente, l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di rivalutazione.

La misura annua di rivalutazione è uguale alla differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito ed il tasso tecnico di cui al precedente punto 2.B), Art.2, scontata per il periodo di un anno in base al tasso tecnico stesso. Qualora la predetta differenza risultasse nulla o negativa, la misura annua di rivalutazione sarà pari a zero.

Il rendimento attribuito è dato dalla differenza tra il rendimento medio annuo conseguito dalla Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA ed il rendimento trattenuto dalla Compagnia precisato al precedente Art. 8, a.2).

Per determinare il suddetto rendimento attribuito si adotta il rendimento medio annuo - calcolato secondo quanto precisato al punto 2. del Regolamento della Gestione - relativo al terzo mese precedente l'anniversario di rendita in cui si effettua la rivalutazione.

b) Rivalutazione della rendita in presenza di revisioni delle basi finanziarie

Nel caso il predetto tasso tecnico sia stato rideterminato, la rendita rivalutata si ottiene dalla somma delle rendite rivalutate derivanti dalla quota di posizione individuale relativa ad ogni tasso tecnico adottato.

La rivalutazione di ciascuna delle anzidette rendite avviene secondo quanto indicato alla precedente lettera a) ma adottando il relativo tasso tecnico, utilizzato per la loro determinazione.

Art. 10 - Trasferimento, riscatto, anticipazioni

In base al presente contratto ed in conformità a quanto previsto agli Artt. 12 e 13 del Regolamento del PIP, l'Aderente, durante la fase di accumulo - a mezzo richiesta scritta direttamente per il tramite del Soggetto abilitato o con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia -, ha la facoltà di effettuare operazioni di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, riscatto e anticipazione della posizione individuale. Ai fini delle predette operazioni, il valore della posizione individuale oggetto di trasferimento, riscatto e anticipazione è quello rivalutato sino alla data di richiesta, secondo quanto precisato al precedente Art. 9. Tuttavia, fatte salve le previsioni dell'Art. 21 del Regolamento del PIP, in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare gravano le spese di cui al precedente Art. 8, b.1).

Le operazioni di trasferimento, riscatto e anticipazione producono i propri effetti contrattuali dalla data di richiesta, che coincide con la data indicata sulla richiesta medesima effettuata presso i Soggetti abilitati o con la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare e il riscatto totale determinano la risoluzione del contratto e la cessazione della partecipazione al PIP; mentre il riscatto parziale e l'anticipazione non determinano la risoluzione del contratto né la cessazione della partecipazione al PIP ma riducono la posizione individuale dell'importo riscattato o anticipato.

Durante la fase di erogazione non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto o anticipazione.

Art. 11 - Prestiti

Sul presente contratto non sono concedibili prestiti.

Art. 12 - Regolamentazione relativa a più operazioni effettuate sul contratto

Qualora, nella fase di accumulo, l'Aderente intenda effettuare contestualmente più di una delle operazioni di seguito indicate, la Compagnia procederà secondo il seguente ordine cronologico:

- Riscatto parziale e anticipazione;
- Investimento della componente finanziaria relativa al premio integrativo nella Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA;
- Investimento della componente finanziaria relativa al premio ricorrente nella Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA;
- Trasferimento ad altra oppure da altra forma pensionistica complementare.

Art. 13 - Comunicazione annuale sulla posizione individuale

Entro 60 giorni da ciascuna data di rivalutazione annuale, la Compagnia invia all'Aderente una comunicazione contenente le informazioni sul PIP previste all'Art. 18 del Regolamento del PIP medesimo.

Art. 14 - Duplicato di polizza e della comunicazione annuale sulla posizione individuale

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza o della comunicazione annuale sulla posizione individuale, l'Aderente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Art. 15 - Beneficiari

Ai sensi del presente contratto Beneficiari si intendono:

- l'Aderente, in caso di vita dello stesso al momento della liquidazione delle prestazioni pensionistiche oppure il soggetto o i soggetti indicati dall'Aderente medesimo nei casi di erogazione della rendita previsti all'Art. 11, comma 2 del Regolamento del PIP;
- i soggetti precisati nell'Art. 12, comma 4 del Regolamento del PIP, se si verifica il decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica.

Art. 16 - Pagamenti della Compagnia

Per i pagamenti dovuti dalla Compagnia gli aventi diritto potranno rivolgersi presso i Soggetti abilitati oppure presso la Sede Amministrativa della Compagnia.

La Compagnia provvede, contro rilascio di regolare quietanza, ad effettuare tali pagamenti a condizione che vengano preventivamente consegnati alla Stessa i documenti necessari a:

- a) verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto;
- b) adempiere agli eventuali relativi obblighi di natura fiscale a carico degli aventi diritto per i quali la Compagnia operi in veste di sostituto di imposta.

L'elenco della documentazione da consegnare per ogni tipologia di pagamento è fornito dalla Compagnia in fase di conclusione del contratto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia, salvo quanto previsto dall'Art. 12, comma 6 del Regolamento del PIP, mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono riconosciuti agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo più elevato fra il saggio legale in vigore e la misura annua di rivalutazione. La predetta misura di rivalutazione viene determinata, a norma del precedente Art. 9, sulla base del rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata Crédit Agricole Vita PREVIDENZA relativo al terzo mese antecedente la predetta data dell'effettivo pagamento.

16.1 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.SA), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad embargo o asset freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli

Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.SA., nessun pagamento e/o erogazione delle rendite può essere effettuato nell'esecuzione del Fondo, se tale pagamento viola le suddette misure

PARTE V - LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni generali di contratto valgono le norme di legge.

Art. 18 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse relative al contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 19 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio l'Aderente o i Beneficiari.